



## Provincia di Venezia

### AMBIENTE

Determinazione N. 1144 / 2015

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: PROCEDURA DI PRE VERIFICA DI ASSOGGETTAMENTO A VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE, DI CUI ALLA NOTA ESPLICATIVA DELLA CONFERENZA STATO REGIONI DEL 18.12.2014, RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI DA DEMOLIZIONE MEDIANTE IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE DA EFFETTUARE PRESSO L'ARSENALE DI VENEZIA PRESENTATO DALLA DITTA INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A.**

Il dirigente

#### Visti:

- i. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010.

#### Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- iii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- iv. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- v. la Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", la quale all'art. 15 prevede che con apposito decreto siano ridefiniti i criteri e le soglie per l'assoggettamento a

procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei progetti elencati in all. IV alla parte II del D.L. n. 152/2006 e, fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 sia effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V;

- vi. la nota esplicativa della Conferenza Stato – Regioni del 18.12.2014 relativa al “Regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA introdotto dall'art.15 del D.L. 91/2014”.

**Vista** l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 20232 del 09.03.2015 con cui la ditta Intercantieri Vittadello S.p.A., con sede legale in Limena, Via L. Pierobon 46, chiede, ai sensi della nota esplicativa della Conferenza Stato – Regioni del 18.12.2014 sopra richiamata, l'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. con riferimento alla campagna di recupero rifiuti da demolizione mediante impianto mobile di frantumazione autorizzato da effettuare presso l'arsenale di Venezia;

**Constatato che:**

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7) lettera z.b) e che pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;
- ii. il progetto per la campagna mobile in parola è stato presentato in data 09.03.2015 e quindi nel periodo transitorio per la definizione dei nuovi criteri per l'assoggettamento a procedura di verifica di VIA, fino all'entrata in vigore il decreto ministeriale che disciplina la materia specifica;
- iii. L'11 aprile 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 il decreto ministeriale n. 52 del 30.03.2015 recante le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome”, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014. Il provvedimento entrerà in vigore il 26 aprile 2015, e pertanto non applicabile al caso in questione;
- iv. alla data di presentazione dell'istanza vigevano le indicazioni procedurali di cui alla nota esplicativa della Conferenza Stato – Regioni del 18.12.2014 che prevede una valutazione caso per caso in merito alla necessità di assoggettamento alla procedura di verifica di VIA e supportata dalla compilazione della Checklist della Guidance on EIA – Screening (2001);

**Evidenziato nel merito che:**

- i. Il Consorzio Venezia Nuova aveva affidato, nell'ambito del piano per l'inserimento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema Mo.Se, all'Associazione Temporanea d'Imprese (ATI) tra Intercantieri Vittadello SpA, Ing. E Mantovani SpA, e C.C.C. Cantieri Costruzioni cemento SpA gli interventi di infrastrutturazione della sponda destra del bacino grande nell'area dell'arsenale di Venezia;
- ii. L'ATI aveva quindi affidato alla ditta Cosmo Ambiente S.r.l., le previste attività di recupero di rifiuto inerte derivante dalle demolizioni degli edifici;
- iii. La ditta Cosmo Ambiente S.r.l., con nota acquisita agli atti con protocollo n. 49339 del 12.08.2010, aveva quindi presentato istanza di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per l'effettuazione della citata campagna ottenendo con decreto prot. n. 71434 del 21.11.2010 l'esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni;
- iv. La ditta Cosmo Ambiente S.r.l. aveva successivamente ottenuto il nulla osta, prot. n. 19688 del 28.03.2011, di inizio campagna di attività di trattamento rifiuti che si era conclusa nell'aprile 2011, con il progetto ampiamente modificato a seguito di perizia di variante che ha richiesto lo stralcio di gran parte delle demolizioni previste; pertanto il progetto escluso dalla procedura di V.I.A. con decreto n. 71434 del 21.11.2010, risulta in gran parte non attuato;
- v. Nel 2013 il Consorzio Venezia Nuova ha affidato alla Intercantieri Vittadello S.p.A. le demolizioni che erano state stralciate nel 2011, incluse le conseguenti attività di recupero di rifiuto mediante impianto mobile;

**Rilevato che:**

- vi. Con nota pervenuta a mezzo pec ed acquista gli atti con prot. n. 32492 del 17.04.2015 la ditta Intercantieri Vittadello S.p.A. comunica:
- a. Di aver ricevuto incarico di eseguire le demolizioni e conseguenti operazioni di recupero dei rifiuti che erano stati oggetto della verifica di assoggettabilità a V.I.A. conclusasi con provvedimento di esclusione n. 71434 del 21.11.2010 rilasciato alla ditta Cosmo Ambiente S.r.l.;
  - b. Nell'istanza prot. n. 49339 del 12.08.2010 presentata dalla ditta Cosmo Ambiente S.r.l. erano stati sovrastimati i volumi di rifiuti da recuperare, a causa di una erronea valutazione del pieno su vuoto, e pertanto le quantità effettive di materiale residuo da recuperare corrispondono a mc 4.500 invece dei 25.000 mc inizialmente stimati;
  - c. le acque meteoriche saranno raccolte in una vasca e previo pretrattamento riutilizzate per la bagnatura dei cumuli.
  - d. l'impianto mobile sarà posizionato nella stessa area in cui era ubicato quello precedentemente valutato.
- vii. L'impianto mobile che sarà utilizzato è un OM TRACK ULISSE 96F, matricola 99802000T o in alternativa n. 99A05600T, autorizzati dalla Provincia di Treviso con provvedimento n.451/2012 prot. n. 95585/12 e aventi caratteristiche analoghe in termini di prestazioni ambientali a quello oggetto del provvedimento di esclusione dalla V.I.A. prot. n. 71434 del 21.11.2010;
- viii. L'intervento in parola è stato presentato alla Commissione VIA provinciale nella seduta del 08.04.2015 e la stessa ha ritenuto di concordare con le valutazioni dell'Ufficio provinciale VIA in merito ad una esclusione dalla procedura di verifica di VIA di cui all'art. 20 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ix. Con numero di serie 01131627965044 del 24.09.2014 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

**Ritenuto**, a seguito di apposita istruttoria, che:

- i. La documentazione presentata risulta coerente e conforme a quanto indicato nella nota esplicativa della Conferenza Stato - Regioni del 18.12.2014 relativa al "Regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA introdotto dall'art. 15 del D.L. 91/2014";
- ii. L'intervento proposto dalla Intercantieri Vittadello S.p.A. si configura di fatto come prosecuzione e conclusione delle opere di demolizione e recupero rifiuti inerti degli edifici individuati nella richiesta di verifica di VIA presentata da Cosmo Ambiente S.r.l. ed acquisita agli atti con prot. n. del 49339 del 12.08.2010 ed esclusi dalla procedura di VIA con decreto prot. n. 71434 del 21.11.2010 e successivamente modificato con decreto prot. n. 16293 del 14.03.2011;
- iii. L'impianto mobile si collocherà nelle medesima posizione di quello che aveva operato nella campagna di recupero 2011 ed avrà potenzialità inferiore rispetto al precedente in quanto i volumi di rifiuto inerte da recuperare (4.500 mc) sono notevolmente inferiori rispetto a quelli stimati nella precedente campagna mobile (25.000 mc);
- iv. Possibili limitati impatti, peraltro temporanei, sono previsti unicamente per le componenti rumore, polveri immesse in atmosfera e sulla componente idrica che risultano comunque inferiori rispetto a quanto precedentemente valutato nel 2010 vista la rivalutazione in difetto delle stime sui quantitativi di rifiuto inerte da recuperare;
- v. Non si riscontrano possibili interferenze dell'intervento proposto con la ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia, SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia e SIC e ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei";
- vi. Sono ribaditi gli accorgimenti, cautele e mitigazioni da attuare durante le attività di cantiere per ridurre al minimo gli impatti per le componenti rumore e polveri che erano stati proposti da Cosmo Ambiente S.r.l. in sede di verifica di VIA nel 2010;
- vii. In relazione alla limitata durata della campagna (30 gg) ogni impatto risulta comunque reversibile.

**DETERMINA**

1. **Di non assoggettare** alla procedura di verifica di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza prot. 20232 del 09.03.2015 e relativo alla campagna di recupero rifiuti da demolizione mediante impianto mobile di frantumazione autorizzato da effettuare presso l'arsenale di Venezia.
2. L'esclusione dalla procedura di verifica di V.I.A. è subordinata all'adempimento da parte della ditta delle prescrizioni di seguito elencate:
  - a. L'impianto di frantumazione ed i cumuli di materia prima seconda dovranno essere collocati in corrispondenza dell'area a nord del capannone adibito alle operazioni di carpenteria (Edificio 73).
  - b. I cassoni per lo stoccaggio dei rifiuti da avviare al recupero o allo smaltimento siano collocati in corrispondenza dell'area a nord del capannone adibito alle operazioni di carpenteria (Edificio 73).
  - c. I cassoni per lo stoccaggio dei rifiuti e i cumuli di materiale derivanti da lavorazione dovranno essere collocati all'interno dell'area individuata nello studio preliminare ambientale (prot. n. 49339 del 12.08.2010) adeguatamente separati e distinti e rispettivamente indicati con apposita cartellonistica.
  - d. Durante tutta l'attività i rifiuti ed i prodotti della lavorazione dovranno essere nebulizzati fino a raggiungere una percentuale di umidità tale da non creare né emissioni di polveri né percolazione di liquidi.
  - e. Trattandosi di attività temporanea e verificati i possibili superamenti di valori limite, risulta necessaria la richiesta, prima dell'avvio dell'attività, all'Amministrazione comunale di autorizzazione in deroga per emissioni di rumore da attività temporanea, indicando i tempi e gli orari di funzionamento dell'impianto. Copia di tale autorizzazione sarà inviata al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia e per conoscenza alla Provincia.
  - f. Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali raccolte nella vasca di accumulo dovranno essere riutilizzate, previo pretrattamento di disoleazione e di dissabbiatura, per la nebulizzazione sia dei cumuli di rifiuti e di prodotti (m.p.s.) sia di tutte quelle fasi di lavoro che possano generare emissioni diffuse in atmosfera. Attraverso tale accorgimento si potranno limitare sia i consumi della risorsa acqua sia la propagazione di polveri in atmosfera. Il fondo di decantazione dovrà invece essere allontanato come rifiuto e conferito presso impianto autorizzato per il recupero/smaltimento.
3. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo a campagna di recupero rifiuti da demolizione mediante impianto mobile di frantumazione autorizzato da effettuare presso l'arsenale di Venezia., acquisito agli atti con protocollo n. 20232 del 09.03.2015.
4. La mancata osservanza delle prescrizioni impartite e le modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste per norma.
5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
6. Il termine della conclusione del procedimento pari a 30 giorni dalla data di deposito del progetto ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii, al netto delle sospensioni previste per norma, era fissato al 09.04.2015. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
7. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
8. Il presente provvedimento viene trasmesso mezzo PEC alla ditta Intercantieri Vittadello S.p.A. e per conoscenza al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.

9. Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Venezia e sul sito internet del Servizio Ambiente al seguente indirizzo: [www.politicheambientali.provincia.venezia.it](http://www.politicheambientali.provincia.venezia.it).

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente